Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Scaldaferri, 19 dicembre 2016, n.26130

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis proposto da:

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

- controricorrenti -

e contro

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA'

- intimato -

avverso la sentenza n. omissis/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, emessa il 25/11/2013 e depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. omissis.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la (OMISSIS) a r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma depositata in cancelleria il 16 dicembre 2013, che ha rigettato il reclamo da essa proposto avverso la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento;

che il curatore fallimentare resiste con controricorso;

considerato che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e della L. Fall., art. 15, nonchè art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per aver la Corte d'Appello ritenuto valida la notifica della istanza per la dichiarazione di

FALLIMENTO: ai fini della notifica **dell'istanza,** le variazioni di rappresentanza e sede sociale non opponibili ai terzi se non iscritte nel R.I.

fallimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al legale rappresentante risultante dal registro delle imprese, nonostante questi fosse ormai cessato dalla carica e tale cessazione fosse stata comunicata al Registro imprese;

ritenuto che la doglianza non pare fondata, ove si consideri l'orientamento, che questa Corte di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare (cfr. ex multis: Cass. n. 22754/12), secondo cui le variazioni nella rappresentanza della persona giuridica o della sede non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese, e lo sono solo a partire dalla data di iscrizione;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato".

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

FALLIMENTO: ai fini della notifica **dell'istanza,** le variazioni di rappresentanza e sede sociale non opponibili ai terzi se non iscritte nel R.I.